|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: c5marche@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 2018/2019  Comunicato Ufficiale N° 85 del 01/03/2019 | |

**CALCIO A CINQUE**

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc536439828)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc536439829)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc536439830)

[COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 1](#_Toc536439831)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 1](#_Toc536439832)

[NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA 3](#_Toc536439833)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail [c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it); si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

**PRONTO AIA CALCIO A CINQUE**

**334 3038327**

**SPOSTAMENTO GARE**

Non saranno rinviate gare a data da destinarsi.

Tutte le variazioni che non rispettano la consecutio temporum data dal calendario ufficiale non saranno prese in considerazione. (es. non può essere accordato lo spostamento della quarta giornata di campionato prima della terza o dopo la quinta).

Le variazione dovranno pervenire alla Segreteria del Calcio a Cinque esclusivamente tramite mail ([c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it)) con tutta la documentazione necessaria, compreso l’assenso della squadra avversaria, inderogabilmente **entro le ore 23:59 del martedì antecedente la gara o entro le 72 ore in caso di turno infrasettimanale**.

Per il cambio del campo di giuoco e la variazione di inizio gara che non supera i 30 minuti non è necessaria la dichiarazione di consenso della squadra avversaria.

**ISCRIZIONI TORNEI CALCIO A CINQUE PRIMAVERILI**

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti Tornei **riservati alle squadre che non hanno avuto accesso ai Quarti di Finale** dei rispettivi campionati:

* **Torneo Primavera C5 Femminile**
* **Torneo Primavera C5 Under 19 (Juniores)**
* **Torneo Primavera C5 Under 17 (Allievi)**
* **Torneo Primavera C5 Under 15 (Giovanissimi)**

Le richieste di iscrizione, DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ ON LINE DAL 18 FEBBRAIO 2019, dovranno essere trasmesse a mezzo firma elettronica, entro e non oltre il giorno:

**LUNEDI’ 11 MARZO 2019, ORE 19:00**

*Per procedere all'iscrizione si ricorda alle Società di seguire l’“applicazione guidata richiesta iscrizioni” all’interno del menu "Iscrizioni regionali e provinciali" all'interno dell'area società nel portale www.lnd.it.*

Si fa presente inoltre il termine del 11 marzo p.v. non sarà derogabile, pertanto si sollecitano tutte le Società ad ottemperare alle iscrizioni entro tale scadenza.

**I Tornei avranno inizio SABATO 23 MARZO p.v.**

**FINALS 2018/2019**

Le Società che volessero organizzare le Finali di Calcio a Cinque Under 21, Under 19, Under 17 (Final Four), Under 15 e Serie C Femminile Sabato 13 e Domenica 14 aprile 2019 sono pregate di presentare la **propria candidatura** a mezzo e-mail (c5marche@lnd.it).

**FINAL EIGHT COPPA ITALIA**

La Divisione Calcio a Cinque in collaborazione con il Comitato Regionale nell’ambito delle attività di promozione intende attivare un’iniziativa per **coinvolgere** e far partecipare alle **Final Eight di Coppa Italia** e alle manifestazioni collaterali previste, i giovani atleti delle Società di Calcio a Cinque con riferimento nello specifico alle **categorie Pulcini ed Esordienti**.

Il Comitato Regionale Marche organizzerà pertanto un **pullman Gran Turismo** per raggiungere la sede dell’evento.

Il programma predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque prevede l’arrivo al “PalaCattani” di Faenza entro le ore 12:00 di **Sabato 23 marzo p.v.**, la partecipazione degli atleti alle attività ludiche all’interno del villaggio dell’evento e su campi di calcio a cinque, un pranzo e a seguire la possibilità di assistere alle gare di Semifinale della Serie A maschile. La partenza da Faenza per il rientro è prevista entro le ore 20:00.

Le **Società interessate** possono trasmettere la loro **adesione** a mezzo e-mail ([c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it)) **entro Venerdì 8 marzo 2019 indicando il numero di partecipanti**.

**RIUNIONI PROVINCIALI CON LE SOCIETA’**

Si comunica che sono state programmate le riunioni provinciali con le Società che si svolgeranno secondo il seguente programma:

**MACERATA** **Lunedì 04.03.2019**

anziché Giovedì 21.2.2019

Cine Teatro Spirito Santo di Tolentino, piazza Palmiro Togliatti

Tutte le riunioni avranno **inizio alle ore 17,30.**

Nel corso delle riunioni saranno trattati e discussi temi e problemi relativi all’attività, sia regolamentari che organizzativi, presenti i dirigenti regionali e provinciali.

Si auspica la consueta massiccia e responsabile presenza.

NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA

CALCIO A CINQUE SERIE C1

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

**GIRONE “A – UNICO”**

***IX^ GIORNATA RITORNO***

La gara **1995 FUTSAL PESARO – MONTELUPONE CALCIO A 5** sarà disputata **LUNEDI’ 11/03/2019** alle **ore 21:45**,stesso campo.

UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

**OTTAVI DI FINALE**

***GARA DI RITORNO***

La gara **ACLI AUDAX MONTECOSARO C5 – PIETRALACROCE 73** sarà disputata **DOMENICA 03/03/2019** alle **ore 16:00**,stesso campo.

La gara **CANTINE RIUNITE CSI – U.MANDOLESI CALCIO** sarà disputata **DOMENICA 10/03/2019** alle **ore 19:00**, **Centro Sportivo Polivalente “R. Gattari”** Via Tagliamento di **TOLENTINO**.

La gara **FUTSAL POTENZA PICENA – HELVIA RECINA FUTSAL RECA** sarà disputata **SABATO 09/03/2019** alle **ore 18:00**,stesso campo.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d’appello del Comitato Regionale Marche, costituita dall’Avv. Giammario Schippa - *Presidente*; dall’Avv. Piero Paciaroni - *Vicepresidente*; dal Dott. Lorenzo Casagrande Albano - *Componente*; con l’assistenza del Rag. Angelo Castellana - *Segretario*, si è riunita il giorno 26 febbraio 2019 ed ha assunto le seguenti decisioni:

**RECLAMO A.S.D. DINAMIS 1990 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTALTO DI CUCCURANO CA5/DINAMIS 1990 DEL 1.2.2019 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A“**

(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. Calcio a Cinque n. 74 del 6.2.2019)

L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al terzo minuto del primo tempo, per sopravvenuta impraticabilità del campo, “reso pericoloso da infiltrazione di acqua proveniente dal tetto in più zone del campo” per l’incolumità dei calciatori.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche disponeva la “ripetizione dell’incontro” dandone mandato al competente CR Marche.

Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Dinamis 1990 chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico alla società ospitante e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore.

Sosteneva la reclamante che in assenza di situazioni straordinarie tali da integrare una vera e propria causa di forza maggiore non fosse possibile derogare alla regola generale che pone a carico della società ospitante l’obbligo di mettere a disposizione un campo ed una struttura di giuoco idonei alla disputa della gara.

La medesima società ospitante, pertanto, doveva essere ritenuta responsabile dell’inefficienza dell’impianto, derivante dal cattivo stato di manutenzione, in assenza o, comunque, in mancanza di prova dell’eccezionalità dell’evento.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la reclamante richiamava giurisprudenza sportiva in materia.

L’A.S.D. Montalto di Cuccurano CA5, controinteressata, ha fatto ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Deduceva la società resistente:

* di non essere responsabile di quanto accaduto essendo semplice “affittuaria dell’impianto” e non essendo quindi tenuta alla manutenzione ordinaria dello stesso;
* ciò a maggior ragione essendo il ridetto impianto a disposizione di più società sportive;
* di avere segnalato, più volte, all’Assessore comunale competente la problematica relativa all’impermeabilizzazione della palestra in questione e l’impegno di questi di dare imminente inizio ai relativi lavori.

La medesima resistente produceva giurisprudenza a sostegno.

Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che:

* prima della gara notò la presenza di acqua sul campo, ove vi erano dei secchi per raccogliere le gocce che cadevano dal tetto;
* su sua richiesta un dirigente locale asciugò il campo e quindi diede inizio alla gara sia pur in leggero ritardo;
* subito dopo però, poiché le infiltrazioni d’acqua continuavano ed in maniera più consistente, bagnando di nuovo il terreno di gioco, rendendolo viscido e pericoloso, decise di sospendere definitivamente l’incontro.

**Motivi della decisione**

La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che, in base alla normativa federale vigente in materia, al momento dell’iscrizione al campionato, la società deve dimostrare di avere la piena e permanente disponibilità di un impianto di gioco che risponda ai requisiti richiesti. Ciò comporta che, qualora intervengano fatti ad esso relativi che determinino l’impossibilità di effettuare regolarmente una gara, la relativa responsabilità ricada, inevitabilmente, sulla società ospitante, salvo accadimenti di eventi impeditivi determinati da forza maggiore.

Con la precisazione che, contrariamente a quanto dedotto dalla società resistente, “Ogni società è responsabile della gestione e della praticabilità del terreno di giuoco indipendentemente da titoli di proprietà eventualmente vantati da terzi” (*ex multis*, Com. Uff. n. 24/C -7.3.1991).

Nel caso di specie, l’A.S.D. Montalto di Cuccurano CA5 deve ritenersi responsabile dell’inefficienza dell’impianto, poiché non risultano essere accaduti, e in ogni modo non provati, eventi eccezionali e/o imprevedibili e, comunque, inevitabili.

La giurisprudenza sportiva è costante nell’evidenziare come la forza maggiore postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo o di colpa, di chi la invoca. Richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell’agente.

Nel caso di specie era dunque onere della società ospitante, per escluderne la responsabilità, dimostrare che l’impedimento fosse assoluto e che nessun addebito, neppure a titolo di colpa, potesse esserle mosso.

Tale prova però è mancata.

La documentazione prodotta dalla resistente rafforza il giudizio sopra espresso.

Quanto alla decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro, a norma dell’art. 60 delle NOIF, deve ritenersi che per i fatti sopravvenuti in corso di gara - come nel caso di specie - e per il giudizio in ordine alla loro rilevanza ai fini della possibilità di continuazione dell’incontro, giudice insindacabile è proprio e solamente l’arbitro, il quale, in siffatte contingenze, esercita un potere tecnico discrezionale a lui riservato in modo esclusivo.

**P.Q.M.**

la Corte sportiva d’appello territoriale, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Dinamis 1990, annulla l’impugnata delibera ed applica all’A.S.D. Montalto di Cuccurano CA5 la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0 a 6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 26 febbraio 2019.

Il Relatore Il Presidente

F.to Lorenzo Casagrande Albano F.to Giammario Schippa

Il Segretario f.f.

F.to Piero Paciaroni

**\* \* \***

**ORARIO UFFICI**

Si ricorda che l’orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIORNO** | **MATTINO** | **POMERIGGIO** |
| Lunedì | chiuso | 15.00 – 17,00 |
| Martedì | 10.00 – 12.00 | chiuso |
| Mercoledì | chiuso | 15.00 – 17.00 |
| Giovedì | 10.00 – 12.00 | chiuso |
| Venerdì | chiuso | 15.00 – 17.00 |

**Durante i suddetti orari è garantito, salvo assenza degli addetti per ferie o altro, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:**

Segreteria 071/28560404

Segreteria Calcio a 5 071/28560407

Ufficio Amministrazione 071/28560322 **(Il pomeriggio solo nel giorno di lunedì)**

Ufficio Tesseramento 071/28560408 **(Il pomeriggio solo nei giorni di mercoledì e venerdì)**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 11/03/2019.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 01/03/2019.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque**  **(Marco Capretti)** | **Il Presidente**  **(Paolo Cellini)** |